



COMUNE DI FORTE DEI MARMİ

(Provincia di Lucca)

Piazza Dante, 1
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/280269/71 Fax 0584/280246

Servizio: SUAP-COMMERCIO-PATRIMONIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA

Elaborato A

Piano delle funzioni
riferito alla
somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.

PARTE GENERALE

1. Premessa

2. Valenza della destinazione d'uso funzionale per la somministrazione
 - 2.a La somministrazione congiunta al trattenimento e svago
 - 2.b La somministrazione negli alberghi
 - 2.c La somministrazione in immobili a destinazione commerciale
 - 2.d La somministrazione su area pubblica
 - 2e La somministrazione nei circoli privati

3. L'articolazione in zone del territorio comunale

4. La programmazione del settore

5. Attività di somministrazione nel centro storico

6. Gli esercizi storici

7. Requisiti per l'acquisizione della destinazione per la somministrazione

8. Ampliamenti o trasferimenti di sede

9. Incompatibilità della funzione di somministrazione

10. Subingressi

1. PREMESSA

Con l'adozione del piano delle funzioni, riferito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si intende dare attuazione alla normativa contenuta nel Codice del Commercio, approvato con L.R. 28/2005, modificata ed integrata dalla L.R. 34/2007, per la parte relativa alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, adottando un apposito "piano delle funzioni", da inquadrare nel più ampio quadro di governo del territorio rappresentato, per il Comune, dal Regolamento Urbanistico e relative norme tecniche di attuazione.

Il piano delle funzioni, riferito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tiene conto delle regole e degli indirizzi contenuti nella L.R. 28/2005; nella deliberazione n. 57 C.R.T. del 20/06/2006, nonché dei principi di libertà di impresa, della libera concorrenza e di tutela dei consumatori.

Occorre rilevare, al riguardo, che il D. L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, ha fatto venir meno tutti quei meccanismi di programmazione che, in passato, avevano portato ad elaborare criteri rigidi, fondati su parametri numerici, anziché su valutazioni oggettive, legate alla qualità delle strutture, e dei servizi offerti al consumatore ed alla scelta delle localizzazioni ottimali nel tessuto urbano.

La modifica del Codice del Commercio del 2005, operata con L.R. 34/2007, entrata in vigore, per gli aspetti di programmazione del settore della somministrazione, nel luglio 2007, ha dato applicazione ai principi di liberalizzazione anche per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in linea con l'indirizzo espresso dall'Antitrust con la segnalazione del 14/06/2007 nella quale si legge testualmente che:

“il mantenimento di meccanismi di programmazione di bar e ristoranti, basati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi, favorisce la cristallizzazione degli assetti esistenti arrestando, in modo artificioso, l'evoluzione dell'offerta”.

L'art. 42 bis della L.R. 28/2005, ha qualificato la programmazione comunale di settore come "piano delle funzioni di somministrazione", mettendo a disposizione dei Comuni alcuni strumenti di natura urbanistica, atti a tutelare interessi di carattere generale quali, appunto, la sostenibilità e la qualità urbana.

La previsione contenuta nell'art. 42 bis, sopra citato, rende non solo possibile la previsione di requisiti oggettivi e strutturali per l'apertura di nuovi esercizi, ma pone

ciò come “condizione” per stabilire una destinazione d’uso funzionale, per la somministrazione, delle unità immobiliari nelle quali si svolge detta attività, in forma di impresa. La destinazione d’uso funzionale costituisce, a sua volta, presupposto urbanistico indispensabile per utilizzare i locali, per esercitarvi l’attività di che trattasi.

Tenendo conto degli indirizzi contenuti nel Codice del Commercio, rapportati alle previsioni contenute nel vigente Regolamento Urbanistico, e dei risultati conseguiti in attuazione delle precedenti programmazioni del settore, disposte con atti del Consiglio Comunale del 15/03/2006, n. 23, e del 29/05/2008, n. 32, si sono quindi individuate le caratteristiche e le specificità delle diverse parti del territorio comunale, quali emergono dal vigente strumento urbanistico che ne evidenzia le diverse vocazioni, e sono state previste le aree di particolare interesse storico e culturale, che richiedono una adeguata salvaguardia, volta a garantire un’equilibrata sostenibilità urbana, in presenza anche di attività di somministrazione, notoriamente attrattive di traffico.

I risultati della valutazione sull’offerta di servizi di somministrazione in atto nel territorio comunale, ed il rapporto con la relativa domanda, espressa e potenziale, hanno reso possibile costruire un “piano delle funzioni della somministrazione”, non ancorato, come in passato, alla predeterminazione numerica di equilibrio tra domanda e offerta ma, bensì, basato sui principi della libertà di iniziativa economica privata, della concorrenza, della tutela dei consumatori, garantendo, nel contempo, uno sviluppo del settore rispettoso della sostenibilità e della qualità urbana, che assicuri vivibilità del Paese e la tutela dell’ambiente urbano esistente, da salvaguardare.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, sono stati utilizzati i tipici strumenti della pianificazione urbanistica delle funzioni, prevedendo, ai sensi del terzo comma dell’art. 42 bis del Codice del Commercio, una specifica destinazione d’uso funzionale, riservata alla somministrazione, per le unità immobiliari ove la stessa è attiva, stabilendo regole e limitazioni per acquisire una specifica destinazione d’uso funzionale, in nuovi locali ed immobili intendendo, per nuovi locali, quelli di nuova realizzazione od oggetto di completa ristrutturazione.

Il piano delle funzioni viene ad assumere così un ruolo di grande importanza strategica, a livello operativo e pratico, in quanto è disegnato - e, quindi rientra, - nella cornice del vigente strumento urbanistico ed, in particolare, tiene conto

delle relative prescrizioni, per quanto attiene, in particolare, alla disciplina delle destinazioni d'uso di cui all'art. 58 del L.R. n. 1 del 03/01/2005, che sono attualmente così precisate nelle norme tecniche di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico articoli 9 e 10.

2. Valenza della destinazione d'uso funzionale per la somministrazione.

La destinazione d'uso funzionale di somministrazione, è il presupposto per poter insediare un'attività di somministrazione in una unità immobiliare già, comunque, in possesso di destinazione d'uso commerciale.

La destinazione d'uso funzionale di somministrazione viene attribuita ai sensi dell'art. 58 L.R. n. 1/05, e delle previsioni contenute nei seguenti articoli 9 e 10 del vigente Regolamento Urbanistico alle unità immobiliari che, in base agli atti in possesso dell'Amministrazione comunale risultino, alla data di approvazione del presente piano, utilizzate a sede di esercizi di somministrazione, autorizzati in base alla L. 287/1991, o precedenti, vigenti in materia.

2.a La somministrazione congiunta al trattenimento e svago

Fanno eccezione le attività di somministrazione che, ai sensi dell'art. 48 del Codice regionale, sono accessorie ad altre attività, principali, svolte congiuntamente, come, ad esempio, in sale da ballo, cinema, stabilimenti balneari, impianti sportivi ecc.

Le unità immobiliari, dove sono svolte congiuntamente dette attività, mantengono la destinazione d'uso dell'attività principale che, comunque, deve rientrare fra quelle definite dall'art. 48, ed essere esercitata nei limiti minimi del 75% della superficie delle unità immobiliari.

Gli esercizi di somministrazione, inseriti in dette strutture, hanno un ruolo accessorio rispetto all'attività principale, ed erano già trattati separatamente dagli esercizi tradizionali dalla L. 287/1991, che li qualificava come attività "fuori dal contingente numerico", non sottoposte, come tali, alla limitazione numerica contenuta nella pianificazione comunale.

2.b La somministrazione negli alberghi

Analoga disciplina è prevista per le attività ricettive alberghiere, ai sensi dell'art. 26 L. R. 42/2000.

Già oggi è possibile, senza alcuna specifica autorizzazione amministrativa, esercitare l'attività di somministrazione a favore degli alloggiati.

Il servizio alla clientela esterna – cioè non alloggiata- era ed è possibile, dal punto di vista amministrativo, solo se viene rilasciato un titolo abilitante.

I locali nei quali l'azienda alberghiera esercita l'attività di somministrazione, non riservata agli ospiti, non hanno mai acquisito una destinazione d'uso commerciale, mantenendo la destinazione d'uso originaria turistico-ricettiva, propria dell'attività principale.

La nuova disciplina di settore, che ha modificato il titolo abilitativo per l'esercizio della somministrazione ad un pubblico generalizzato, impone di stabilire regole strutturali (dimensione dei locali), edilizie (agibilità), igienico sanitarie e di sicurezza in genere, per le strutture ricettive ed assimilate che vogliono estendere la somministrazione da "riservata" a "generalizzata".

Per far questo, si ritiene che sia necessario stabilire regole specifiche, per l'uso delle superfici "comuni" della struttura.

Uno spazio apposito, ad esempio, si ritiene che vada comunque riservato agli ospiti, in modo che agli stessi sia sempre assicurato il servizio di somministrazione.

Si ritiene altresì necessario prevedere l'incompatibilità della funzione di somministrazione di alimenti e bevande con la destinazione d'uso non commerciale delle unità immobiliari, ovvero con le attività incompatibili con la destinazione commerciale.

2.c Attività di somministrazione in immobili a destinazione commerciale

Le attività di somministrazione, collocate all'interno di unità immobiliari aventi destinazione esclusivamente commerciale, devono rispettare quanto stabilito dal vigente Regolamento Urbanistico.

2.d La somministrazione su area pubblica

Un tema specifico legato alla nostra realtà urbana è rappresentato dalla presenza di strutture, stagionali e permanenti, localizzate su area pubblica, proprio nel centro del Paese, nelle quali si effettua la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 36 della L.R. 28/2005.

Si è dell'avviso che detti esercizi vadano opportunamente disciplinati, stabilendone i requisiti strutturali e di sicurezza in genere, compresi, ovviamente, quelli igienico-sanitari, per poter continuare ad operare correttamente, assicurando il servizio che hanno sempre svolto, senza trasformarli in esercizi pubblici tradizionali.

2.e La somministrazione nei circoli privati

Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuata all'interno dei circoli privati, riservata ai soci degli stessi, si osserva che il legislatore regionale ha optato per la linea di "non disciplina" della stessa, se non per quanto riguarda gli orari di attività.

Il tema dei circoli è assai particolare in quanto l'attività di somministrazione si deve effettuare all'interno della sede presso la quale si svolgono le attività istituzionali del circolo.

Attualmente i circoli con attività operanti in questo Comune sono i seguenti:

- Compagnia della vela di Forte dei marmi
- "Renzo Polacci" (c/o Mutuo Soccorso) - Forte dei Marmi
- "La Pergolaia"
- "Yachting Club Versilia" somministrazione annessa a scuola di vela (spiaggia ponente)

L'attuale normativa non richiede una destinazione d'uso particolare per l'attività di Circolo, neppure quando esso svolge attività di somministrazione rivolta ai soci.

Il piano renderà possibile ai circoli operare una scelta per un'attività di natura imprenditoriale, nell'ottica del libero accesso al mercato. Ovviamente, per far questo, dovranno essere rispettate le regole in materia di urbanistica ed edilizia, oltrechè

igienico sanitaria e di sicurezza.

Si ritiene che i Circoli ricreativi che, attualmente, nelle proprie sedi localizzate al di fuori del centro storico, svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci, possano scegliere di esercitare un'attività di somministrazione rivolta non solo agli associati, operando nel modo seguente:

- a) contestuale cessazione dell'attività istituzionale e conseguente trasformazione in attività imprenditoriale
oppure
- b) con la separazione strutturale, ben delimitata, (ingressi, aree utilizzate, servizi) fra attività che restano a favore esclusivamente dei soci, e quelle rivolte alla generalità della popolazione.

Tale separazione di fatto deve rendere indipendente la parte commerciale da quella avente finalità sociali.

La trasformazione dovrà avvenire in presenza dei requisiti ordinariamente previsti per l'acquisizione della destinazione funzionale di somministrazione, più l'acquisizione, eventuale, della destinazione d'uso commerciale, quando questa non sia già propria dei locali assegnati.

Resta inteso che la nuova attività deve rispettare tutte le disposizioni in materia igienico-sanitaria ed edilizio urbanistica come richiesto dalla L.R. 28/2005, modificata dalla L.R. 34/2007.

3. L'ARTICOLAZIONE, IN ZONE, DEL TERRITORIO COMUNALE

Operazione fondamentale dell'attività programmatica, connessa al piano delle funzioni, è rappresentata dalla lettura del territorio comunale, per verificare se sussistano le condizioni per aprire nuove attività di somministrazione, nel rispetto delle diverse caratterizzazioni sociali, economiche e funzionali delle varie aree urbane.

Tale analisi del territorio non ha potuto che fondarsi sull'impostazione del Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Urbanistico

Il rapporto con il territorio è essenziale per definire qualità, caratteristiche e funzioni degli esercizi di somministrazione.

La loro dislocazione nelle diverse aree urbane configura, tendenzialmente, una tipologia diversa dei servizi offerti ed una diversa domanda alle quali l'utente si rivolge prioritariamente: il turista nell'area centrale – zona 1-, i residenti tradizionali, negli esercizi localizzati nella restante parte del territorio comunale – zona 2-.

4. LA PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE

In passato, - vigente la legge 287/1991- quando la programmazione del settore era fatta da una commissione provinciale che non aveva certo la conoscenza della realtà, oltre che territoriale, anche economica e sociale, del nostro Comune, non si è cercato di programmare uno sviluppo organico del settore, ma di fotografare l'esistente e, attraverso regole stabilite solo per gli spostamenti da zona a zona, disciplinare soltanto poche possibilità d'intervento sull'assetto esistente, senza prevedere modifiche nel rapporto domanda-offerta, fissato in un contingente numerico predeterminato.

Oggi, i termini su cui impostare la programmazione comunale sono cambiati, e sono codificati nell'art. 42 bis della L.R. 28/2005.

Indirizzi utili per programmare emergono anche da alcune decisioni dell'Antitrust, ma, su tutte, per l'incisività e significatività, è quella del 14.06.2007

“.....L' esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'applicazione di quanto previsto dall'art 3, comma 1, let. d della legge n. 248/2006 non può in alcun modo ritenersi giustificato da esigenze di carattere generale e costituisce un ostacolo normativo ad un corretto funzionamento del mercato, in contrasto con le disposizioni a tutela della concorrenza, di cui alla legge n. 287/1990.

Si ritiene, infatti, che il mantenimento di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, fondati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi, favorisca la cristallizzazione degli assetti esistenti arrestando, in modo artificioso, l'evoluzione dell'offerta in tale ambito di attività.

Al riguardo, va tenuto conto del fatto che siffatti meccanismi di programmazione, lungi dall'essere improntati alla tutela della concorrenza, si traducono in una vera e propria pianificazione qualitativa dell'offerta, andando al di là degli obiettivi della programmazione locale, ispirati alla tutela di interessi generali, principalmente di tipo

urbanistico. Rileva inoltre considerare che una programmazione basata su una rigida predeterminazione di limiti quantitativi alla possibilità di entrata su un mercato, introduce elementi di rigidità in relazione alla dimensione del mercato, rispetto al quale esaminare le singole domande di autorizzazione: l'individuazione di ambiti geografici predefiniti non sempre rappresenta il contesto più appropriato per valutare l'impatto concorrenziale dell'apertura di un nuovo esercizio commerciale."

La situazione attuale degli esercizi di somministrazione inquadabili nella tipologia unica prevista dall'art. 12 della L.R. 28/2005, nel nostro Comune, è così strutturata:

zona 1 – Centro storico: n. 48 esercizi

zona 2 – restante zona: n. 63 esercizi

Il dato, numerico e localizzativo, sopra riportato, evidenzia una notevole differenziazione nel rapporto domanda-offerta, fra l'area centrale cittadina, nella quale si ha la presenza di una offerta largamente superiore alla domanda dei residenti, ed al resto del territorio comunale. Ciò è segno dell'esistenza di una domanda aggiuntiva, quella turistica, che si rivolge al centro.

Detta differenziazione che, in gran parte, corrisponde e si sovrappone alle diverse vocazioni funzionali e produttive delle diverse aree del territorio comunale, evidenzia l'esistenza di un nucleo centrale, nel quale il numero di esercizi esistenti può anche apparire squilibrato a favore dell'offerta ma, in realtà, ciò, si giustifica per la vocazione turistica del Paese.

Ciò determina, all'atto pratico, sensibili differenze urbanistiche e funzionali, tra il nucleo più antico del Paese ed il resto del sistema commerciale.

Il tessuto urbanistico commerciale appare, pertanto, diversificato tra nucleo storico culturale, (zona 1) e resto del Paese (zona 2).

La zonizzazione operata con la deliberazione G.M. n. 87 del 12.03.2008, è quella che, più delle altre, aderisce alla reale differenziazione, non solo quantitativa, della presenza degli esercizi del settore della somministrazione.

Il dato quantitativo degli esercizi è un valore che incide sulla qualità del tessuto urbano, nel quale si sono insediati, modificando, nel tempo, le loro caratteristiche per adeguarle, con estrema velocità, alle mutate esigenze della domanda;

domanda turistica o giovanile, con aspetti sempre più connessi all'intrattenimento e, comunque, in gran parte proveniente dall'esterno dei confini comunali.

Si è quindi mutato, in negativo, il rapporto con il contesto urbano, sociale ed ambientale in cui tali attività si collocano, tanto da richiedere un'azione efficace a tutela dell'interesse per la vivibilità ambientale, da garantire, comunque, sull'intero territorio comunale, fondata sugli indirizzi posti dal Codice regionale, nel rispetto dei principi di liberalizzazione e della concorrenza.

In un tale contesto è evidente l'esigenza di tutelare e salvaguardare un' area di eccezionale interesse storico e culturale, anche attraverso la previsione di specifiche destinazioni d'uso funzionali, attribuite ai locali in cui sono svolte attività di somministrazione, attività che qualificano l' area nella quale operano, ma la cui concentrazione determina la formazione di poli attrattori di domanda aggiuntiva a quella dei residenti, di origine extra cittadina, avente caratteristiche – utenza giovanile, orari notturni, mobilità automobilistica generatrice di traffico notturno – non sempre conciliabili con la residenza, ed il cui impatto ambientale non si concilia con l'esigenza di valorizzare e tutelare aree urbane di particolare interesse e richiamo turistico, quando tali concentrazioni, per quantità e caratteri del servizio reso, risultino disequilibrate rispetto al dato demografico, ai flussi turistici e alle dinamiche dei consumi.

La lettura del dato numerico degli esercizi di somministrazione presenti nel centro storico, che è di 48, cui vanno aggiunte le attività artigianali di servizio, rende necessario prevedere una zonizzazione centrale, identificabile con la sola zona 1, per la quale, nella prima fase di attuazione del piano, (tre anni) occorre stabilire specifiche regole di sviluppo, cercando di ottenere una distribuzione territoriale delle funzioni della somministrazione indirizzata alla qualità e alla sostenibilità urbana.

Nella ristretta e circoscritta area della zona 1, coincidente con il centro storico, applicando i principi posti dalla legge regionale n. 28/2005, si ritiene utile stabilire limitazioni ai cambi di destinazione d'uso funzionali di somministrazione, tali da indirizzare le attuali presenze verso una maggiore qualità dell'offerta e salvaguardare o ricreare quel necessario equilibrio fra residenza, salvaguardia dei luoghi e presenza di servizi di somministrazione, che è il tratto distintivo originario del centro storico.

Tali limitazioni, attuabili ai sensi del terzo comma dell'art. 42 bis del codice regionale del commercio, approvato con L.R. 28/2005, potrebbero rimanere in vigore per un

determinato periodo di tempo – ad esempio un triennio – 3 anni, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione comunale di prevedere, in progetti di recupero urbano, la presenza di nuovi locali, con destinazioni funzionali per la somministrazione, a garantire la sostenibilità urbana creata dalle nuove attività.

Nel periodo temporale di durata del piano, che si ipotizza in tre anni, si ritiene opportuno stabilire la possibilità di trasferimento, interno alla zona 1, di esercizi già esistenti, in unità immobiliari in cui sia garantita la presenza di tutti requisiti che i nuovi esercizi di somministrazione devono possedere, ai sensi dell'art. 42 bis del Codice regionale.

Nelle restanti parti del territorio comunale, si ritiene utile dare la possibilità di acquisire, senza limitazioni, la destinazione d'uso funzionale di somministrazione, per unità immobiliari aventi già destinazione d'uso commerciale o che la ottengono contestualmente ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale, esclusivamente in presenza di quei requisiti oggettivi che i nuovi esercizi di somministrazione devono avere ai sensi dell'art. 42 bis della legge regionale.

Dalla attuale programmazione è riconosciuta, nelle zone poste al di fuori della zona 1 - centro storico-, la possibilità di apertura di nuovi esercizi, in presenza, oltre agli ordinari requisiti igienico-sanitari ed edilizi, dei requisiti oggettivi prefissati, e previo ottenimento della destinazione d'uso commerciale (C/1b).

È opportuno individuare anche altre aree, circoscritte a singole Vie o Piazze, da assoggettare agli stessi vincoli del centro storico, per motivazioni analoghe a quelle sopra evidenziate, relative al centro storico.

Attualmente tali aree non sono identificabili a priori. Potrà essere lo strumento della concertazione, come indicato dalla normativa regionale, a farle emergere all'interno del quadro urbanistico, definito attraverso un'attenta verifica della loro rispondenza al quadro funzionale tracciato dal P.R.C. e relativi strumenti attuativi.

In particolare potranno essere interessate le “aree di frangia”, soprattutto dove le linee di separazione fra zona 1 (centro storico) e resto del territorio comunale (zona 2) risultino incongrue, con riferimento al contenuto ed agli obiettivi di questo atto di localizzazione delle funzioni, svolte dagli esercizi di somministrazione.

5. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE NEL CENTRO STORICO

Nella zona 1, coincidente con il centro storico, non sembra opportuno consentire, per un periodo di almeno 3 anni, decorrente dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 42/bis del Codice regionale del commercio, approvato con L.R. 28/2005, acquisizioni di nuove destinazioni d'uso funzionali di somministrazione, in aggiunta a quelle esistenti alla data di approvazione del piano delle funzioni.

Le unità immobiliari che hanno destinazione d'uso di somministrazione, ubicate nel centro storico - zona 1 -, devono continuare a mantenere tale destinazione funzionale, anche successivamente alla cessazione, a qualsiasi titolo, dell'attività di somministrazione, fino all'acquisizione di una nuova destinazione d'uso secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

Una nuova impresa di somministrazione può insediarsi nella zona 1 - centro storico - solo se l'immobile nel quale si intende localizzare, oltre a rispettare le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti, ha i requisiti previsti dal piano delle funzioni.

Questo perché vi è, comunque, l'esigenza di indirizzare le attività imprenditoriali che operano nel centro storico, ad assumere scelte che siano indirizzate verso la qualità, strutturale ed anche estetica, delle attività di somministrazione. In caso di ampliamenti della superficie di somministrazione degli esercizi già esistenti, contenuti entro il 15% della superficie regolarmente autorizzata alla data di adozione del piano delle funzioni, si ritiene di dover prevedere l'obbligo di curare l'armonico inserimento dell'esercizio nel contesto urbanistico - ambientale nel quale opera.

Per gli ampliamenti che superano tale limite (anche attraverso interventi successivi nel tempo di validità triennale del presente piano) devono essere rispettati tutti i requisiti previsti dal piano stesso.

6. GLI ESERCIZI STORICI

Si è dell'avviso che gli esercizi di somministrazione che, per le loro caratteristiche, rivestono un valore tale da qualificare e caratterizzare una piazza, una strada, un'area urbana di particolare interesse, ambientale e paesaggistico, come tali

individuati dal Comune, debbano essere sottoposti ad un regime particolare di tutela per preservare la presenza di tale funzione e l'immagine nel particolare contesto cittadino del quale costituiscono, per tradizione storica, elemento caratterizzante e qualificante.

Detti esercizi sono quelli esistenti da almeno quaranta anni.

I locali che li ospitano non possono cambiare la destinazione d'uso funzionale di somministrazione acquisita, se non previa delibera del consiglio comunale, con la quale devono essere accertate le mutate condizioni ambientali che hanno determinato a suo tempo il vincolo imposto.

Solo la rimozione del vincolo fa acquisire la possibilità di destinare i locali ad una attività commerciale, diversa dalla somministrazione.

Detti esercizi possono ampliare la loro attività, estendendola ai locali con i quali confinano, previa presentazione di un progetto di ampliamento adeguato al tipo di edificio e di spazio pubblico nel quale il locale è inserito, da approvare dal consiglio comunale.

Contestualmente all'approvazione del piano, per tali locali viene richiesta, ai soggetti competenti in materia di tutela dei beni storici e culturali, l'apposizione di vincoli su; arredi, insegne e vetrine, se ritenute meritevoli di tutela.

7. REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO PER LA SOMMINISTRAZIONE

7.a Dotazione di parcheggi

La previsione del requisito dei parcheggi, necessario per acquisire la destinazione d'uso funzionale per la somministrazione, nasce dall'esigenza di richiedere, per i nuovi esercizi, la disponibilità di un' area adeguata, da utilizzare come parcheggio riservato ai clienti.

Ciò è correlato alle caratteristiche del servizio di somministrazione, che attrae una domanda non circoscritta ad aree limitrofe a quella dove ha sede l'attività.

La presenza di un esercizio di somministrazione determina, assai spesso, problemi di mobilità urbana, causati dalla sosta dei veicoli o mezzi di trasporto.

C'è pertanto la necessità di garantire una superficie adeguata di parcheggio,

riservata alla clientela stessa.

Si è dell' avviso che la dotazione di parcheggi sia da richiedere per gli esercizi di somministrazione da localizzare in unità immobiliari che non risultano avere una destinazione commerciale, alla data di approvazione del presente piano.

7.b REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI ESSENZIALI

Non appare opportuno stabilire limiti, minimi e massimi, di superfici di somministrazione.

Appare invece necessario fissare un rapporto , congruo ed equo, tra superficie destinata alla somministrazione e superficie destinata a servizi, in modo da avere esercizi pubblici di somministrazione che operano all'interno delle proprie mura, senza occupazione esterna di aree con impatti che, spesso, hanno effetti rilevanti sulla sostenibilità ambientale e sulla vivibilità urbana.

Un ragionevole rapporto tra superficie di produzione e superficie di consumo favorisce la presenza di esercizi che possano dare risposte funzionali alla domanda di servizi, incentivando anche il consolidarsi di piccole e medie imprese di somministrazione che possono rappresentare efficacemente il superamento dell'estrema parcellizzazione della offerta e l'occasionalità dell'investimento in un settore ad alta redditività, spesso slegato, purtroppo, da professionalità e capacità imprenditoriali.

Altro requisito fondamentale da garantire si ritiene che sia l'accessibilità dei locali destinati al pubblico, anche ai soggetti diversamente abili.

Si tratta di una scelta importante, sia perché risponde ad un valore sociale da tutelare, sia perché risponde ad una domanda, qualificata e numerosa, che rischia di rimanere ancora esclusa.

Un altro aspetto da non sottovalutare è legato allo smaltimento dei rifiuti da parte degli esercizi di somministrazione.

Per detto scopo, si ritiene che ogni esercizio debba possedere spazi, per la gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, tali da ridurre progressivamente il numero dei cassonetti stradali su suolo pubblico, ed incrementare la raccolta differenziata.

Da non sottovalutare il risparmio energetico e della sicurezza

8. AMPLIAMENTI E TRASFERIMENTI DI SEDE

Si ritiene che sia necessario mantenere la regola vigente per cui, nell'ambito di una stessa zona, il trasferimento di sede è sempre possibile, previa comunicazione al Comune. La nuova ubicazione deve essere comunque considerata come una nuova attività, a tutti gli effetti.

In caso di ampliamento della superficie delle unità immobiliari che hanno destinazione d'uso per la somministrazione, la struttura che ne risulta deve rispettare tutti i requisiti previsti dal piano delle funzioni.

9. INCOMPATIBILITA' DELLA FUNZIONE DI SOMMINISTRAZIONE

Si ravvisa la necessità che sia prevista l' incompatibilità della funzione di somministrazione al pubblico di alimenti con la destinazione d'uso non commerciale delle unità immobiliari.

10. SUBINGRESSI

I subingressi, a qualsiasi titolo dovuti, in attività esistenti e già regolarmente autorizzate, non comportano adeguamenti strutturali e funzionali nel locale sede dell'attività, salvo che gli stessi non siano previsti da normative, da leggi e regolamenti, vigenti al momento in cui avviene il subingresso.

Piano delle funzioni
riferito alla somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande.

DESTINAZIONE D'USO FUNZIONALE

Allegato 1) elenco esercizi di somministrazione nel Cento Storico

Allegato 2) elenco esercizi di somministrazione negli impianti di
distribuzione carburanti

SOMMARIO

Parte I

Art. 1 Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Principi generali.

Art. 2 Destinazione d'uso funzionale in immobili già esistenti

Art. 3 Acquisizione della destinazione d'uso funzionale.

Art. 4 Elenco esercizi di somministrazione. Aggiornamento.

Art. 5 Esercizi storici.

Art. 6 Cessazione attività. Ininfluenza sulla funzione.

Art. 7 Attività non soggette ai requisiti funzionali.

Art. 8 Esercizi di somministrazione su suolo pubblico.

Art. 9 Somministrazione annessa agli impianti di distribuzione carburanti.

Art. 10 Somministrazione nei circoli privati.

Art. 11 Somministrazione in grandi strutture di vendita e centri commerciali.

Art. 12 Acquisizione della destinazione d'uso e funzione per la somministrazione.

Art. 13 Trasferimenti di sede

Art. 14 Subingressi in attività esistenti

Art. 15 Ampliamento degli esercizi esistenti

Art. 16 Attività di somministrazione nel centro storico

Art. 17 Esercizi storici. Divieto di cambio di destinazione d'uso e funzione

Art. 18 Perdita della destinazione d'uso funzionale per la somministrazione

Art. 19 Piani attuativi e di recupero

Parte II

Disposizione finali e transitorie

Art. 20 Esercizi ubicati all'interno di strutture turistico ricettive

Art. 21 Esercizi di somministrazione nelle stazioni di servizio

Art. 22 Circoli privati: possibilità di trasformazione in esercizi pubblici

Art. 23 Arredo degli esercizi di somministrazione ubicati nel centro storico.

ART. 1

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Principi Generali

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata dal capo VI del Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburante, approvato con L.R. 28/2005, modificata ed integrata dalla L.R. 34/2007, non è sottoposta ad alcun contingentamento numerico.
2. Tale attività può essere esercitata soltanto in unità immobiliari che abbiano una destinazione d'uso funzionale di somministrazione.
3. L'inizio di nuove attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato al rispetto dell'oggettiva esistenza della destinazione d'uso funzionale della somministrazione, per i locali nei quali si intende attivare l'esercizio, acquisibile come indicato all' articolo 3.
4. Nell' esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono essere rispettate, comunque, le vigenti norme e disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica e di sicurezza.
5. Per zona 1 si intende quella così definita e delimitata con la delibera di Giunta n. 87 del 12.03.2008 e con la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.05.2008. Per zona 2, la parte del territorio comunale non compreso nella zona 1.

Art. 2

Destinazione d'uso funzionale di somministrazione per immobili già esistenti.

1. **Nell'intero territorio comunale** viene riconosciuta, ai sensi dell'art. 42 bis del Codice regionale del commercio e dell' art. 58 L.R. 1/2005, all'interno della destinazione d'uso commerciale di cui all'art. 59 della L.R. 1/2005, una destinazione d'uso funzionale denominata "funzione per la somministrazione" agli esercizi indicati nello strumento urbanistico vigente, come aventi destinazione d'uso commerciale come previsto dall'art. 3 delle norme tecniche di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico .

Art. 3

Acquisizione della destinazione d'uso funzionale di somministrazione

1. **La destinazione d'uso funzionale di somministrazione si intende acquisita, d'ufficio, per le unità immobiliari nelle quali sono presenti attività di somministrazione autorizzate dal Comune ai sensi della L. 287/1991, operanti alla data di approvazione del presente piano.**

2. Le unità immobiliari nelle quali un'impresa intende iniziare, a decorrere dalla data di approvazione del piano delle funzioni, la propria attività, ai sensi dell'art. 42/bis del Codice del commercio, acquisiscono la destinazione d'uso funzionale di somministrazione, come specifica della destinazione d'uso commerciale ai sensi dell' art. 59 L.R. 1/2005, attraverso la presentazione di Denuncia di inizio Attività (DIA) ai sensi dell' art. 79 della L. R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Elenco degli esercizi di somministrazione. Aggiornamento.

1. L'elenco degli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene tenuto costantemente aggiornato dall'U. O. Commercio e Polizia Amministrativa, con tutti i dati relativi agli stessi, al fine di realizzare un monitoraggio continuo della loro funzione.

Art. 5

Elenco degli esercizi storici

1. Agli esercizi di somministrazione definibili come **“storici”**, in quanto **esistenti da oltre quaranta anni** , si applicano le seguenti disposizioni:

A. Sotto il profilo amministrativo:

- non è consentito, all'interno degli stessi, l'inserimento di esercizi di vicinato , né di attività artigianali, né di cabine telefoniche ad uso pubblico in numero superiore ad uno, né abbinamento con punti di raccolta scommesse, rivendite di generi di monopolio,

agenzie di cui all'art. 115 TULPS approvato con R. D. 773/1931, sale da gioco;

- è invece consentito l'inserimento di esercizi di vicinato di attività artigianali del settore alimentare (1)

~~B. Sotto il profilo urbanistico—edilizio:~~

- ~~▪ è ammessa soltanto la manutenzione qualitativa, nei limiti ed alle condizioni indicate nell'art. 5 del vigente Regolamento Urbanistico. (2)~~

Art. 6

Cessazione attività. Influenza sulla funzione dell'immobile dov'era inserita.

1. **La cessazione dell'attività di somministrazione**, al pubblico, di alimenti e bevande, **non determina il mutamento di destinazione d'uso funzionale dell'unità immobiliare nella quale era esercitata prima della cessazione** che, conseguentemente, **continua a mantenere la destinazione d'uso funzionale di somministrazione, anche successivamente alla cessazione**, fino all'acquisizione di una eventuale nuova destinazione d'uso, da chiedere ed ottenere con le modalità stabilite dallo strumento urbanistico vigente.

2. Una nuova impresa, che intenda esercitare in tali unità immobiliari l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, deve comunque asseverare, nella DIA di cui all'art. 43 del Codice regionale, la sussistenza o permanenza, in caso di subingresso a qualsiasi titolo, dei requisiti, strutturali e funzionali, necessari per l'esercizio di detta attività.

Art. 7

Attività non soggette ai requisiti funzionali.

1. Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che, ai sensi dell'art. 48 del Codice regionale, sono soltanto accessorie ad altre attività principali o prevalenti, congiuntamente alle quali sono svolte, (come avviene per la somministrazione effettuata nell'ambito di attività di spettacolo, in ambienti sportivi, nei cinema, nei teatri, nelle librerie, nei musei, nelle biblioteche e negli

stabilimenti balneari), non richiedono l'acquisizione della destinazione d'uso funzionale relativa alla somministrazione, per le unità immobiliari nelle quali si svolgono.

Queste ultime mantengono la destinazione d'uso originaria, relativa all'attività principale alla quale ineriscono, senza acquisire la destinazione funzionale specifica di somministrazione, che rimane attività accessoria.

2. L'attività di somministrazione deve essere svolta congiuntamente a quella principale o prevalente, con gli stessi orari e con le stesse limitazioni.

3. La "prevalenza" si concretizza, comunque, nell'uso di una superficie destinata all'attività principale, che non deve essere inferiore al 75% della superficie complessiva dei locali, sede dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Per gli stabilimenti balneari si fa riferimento alla superficie demaniale a disposizione per l'esercizio dell'attività balneare.

Art. 8

Esercizi di somministrazione operanti su suolo pubblico.

1. Le imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande in strutture temporanee collocate su suolo pubblico in virtù di un'autorizzazione amministrativa di occupazione di suolo pubblico, possono proseguire l'esercizio dell'attività, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari, se in possesso del titolo abilitativo di commercio alimentare su area pubblica di cui al Capo V del Codice del Commercio.

Art. 9

Somministrazione annessa agli impianti di distribuzione carburanti.

1. Nelle aree in cui sono localizzati gli impianti per la distribuzione carburanti, può essere esercitata l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in unità immobiliari aventi comunque destinazione d'uso commerciale, acquisendo la destinazione funzionale di somministrazione.

2. Il requisito dei parcheggi, può essere ottemperato attraverso l'organizzazione complessiva degli spazi dell'area dell'impianto.

3. Alle attività di somministrazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 54 del Codice regionale.

Art. 10

Somministrazione nei circoli privati

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da associazioni o circoli, aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciuti dal Ministero dell'Interno, presso la sede dove sono esercitate le attività sociali e riservate esclusivamente ai soci, può essere effettuata a condizione che i locali siano compatibili con le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 Aprile 1968, (in G. U. n. 97/16.04.68), indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 11

Somministrazione in grandi strutture di vendita e centri commerciali

1. In ciascun nuovo insediamento – cioè aperto per la prima volta al pubblico mediante rilascio di nuova ed originaria autorizzazione - di grandi strutture di vendita e nei centri commerciali, deve essere sempre presente ed attivo almeno un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Gli esercizi di somministrazione collocati, funzionalmente, all'interno di nuovi insediamenti di grandi strutture di vendita e di centri commerciali, devono essere inseriti in una struttura a destinazione specifica, ed usufruire delle infrastrutture comuni e degli spazi di servizio, gestiti unitariamente, dalla struttura nella quale sono inseriti.

3. L'istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione per la somministrazione, segue il procedimento degli atti autorizzativi relativi all'insediamento commerciale nel quale deve essere inserita e gestita.

4. I requisiti richiesti per la somministrazione sono quelli necessari per dare inizio a nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. L'esercizio di somministrazione deve rispettare l'orario della struttura

commerciale nella quale è inserito.

6. La superficie complessiva dei locali destinati ad attività di somministrazione non può essere superiore al 15% della superficie complessiva dell'insediamento commerciale nel quale è inserito.

7. Gli esercizi di somministrazione ubicati nelle grandi strutture di vendita, e nei centri commerciali, non possono essere trasferiti all'esterno della superficie dell'esercizio nel quale sono inseriti.

8. Nei centri commerciali naturali può essere prevista l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione, qualora ciò sia stabilito nell'atto istitutivo del centro commerciale.

9. Per l'apertura di detti esercizi deve essere acquisita la destinazione funzionale per la somministrazione.

Art. 12

Acquisizione della destinazione d'uso e funzione per la somministrazione

1. L'acquisizione della funzione d'uso per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, necessaria per il regolare esercizio della relativa attività, deve essere richiesta ed ottenuta con le modalità previste dall'art. 4 del vigente PRG e delle relative norme tecniche di attuazione.
2. La funzione specifica, relativa alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è quella indicata all'art. 4, comma 2, del vigente PRG e corrisponde esattamente alla seguente nomenclatura: CATEGORIA: commerciale piccola distribuzione – Funzione C1b.
3. La funzione specifica per consentire ai circoli privati, aderenti ad enti od associazioni con riconosciute finalità assistenziali, di effettuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai propri associati, presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali e sociali previste dallo statuto del circolo o associazione, è la seguente: “attività socio-culturali”. Per i circoli che non aderiscono ad enti od associazioni con riconosciute finalità assistenziali, si applicano le regole di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 13

(Trasferimenti di sede)

1. I trasferimenti di sede di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, già esistenti e funzionanti, è libero, nell'ambito di una stessa zona, ed è soggetto a semplice comunicazione ad effetto immediato.
2. I trasferimenti di attività già esistenti e funzionanti da una zona di programma ad altra e diversa zona, sono considerati, ad ogni effetto, come rilascio di una **nuova autorizzazione**.
3. Nei casi indicati dai commi 1 e 2, l'immobile nel quale si trasferisce l'attività deve possedere l'agibilità, i requisiti di sicurezza, anche sanitaria, previsti dalla normativa vigente, nonché quelli indicati all'art. 12.

Art. 14

(Subingressi in attività esistenti)

1. Il subingresso, per atto tra vivi od a causa di morte, in un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, già regolarmente aperta ed attiva, alla data di adozione del piano delle funzioni, non comporta, per il subentrante, l'adeguamento ai parametri, qualitativi e strutturali di cui all' art. 12, a condizione che, da parte del subentrante, non vengano apportate modifiche strutturali nel locale, di natura ed entità tali da richiedere permessi, autorizzazioni, nulla osta o qualsiasi altra autorizzazione, anche sotto forma di DIA, sotto il profilo urbanistico – edilizio.

Art. 15

(Ampliamento degli esercizi di somministrazione esistenti)

1. In caso di ampliamento della superficie complessiva di una unità immobiliare, dove ha sede una attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande l'esercizio, nella nuova configurazione, deve rispettare tutti i requisiti richiesti per i nuovi insediamenti, qualora l'ampliamento sia superiore al 15% della superficie

complessiva dell' unità immobiliare.

Art. 16

(Attività di somministrazione nel centro storico)

1. Nel **centro storico**, come individuato con deliberazione della Giunta Municipale n. 87 del 12.03.2008, per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di approvazione del piano delle funzioni, **non è consentita l'acquisizione di nuove destinazioni d'uso funzionali di somministrazione, in aggiunta a quelle esistenti.**
2. Le unità immobiliari che hanno la destinazione d'uso di somministrazione, mantengono tale destinazione funzionale anche successivamente alla cessazione dell' attività stessa, a qualsiasi titolo, fino alla acquisizione di una nuova destinazione d'uso, da richiedere ed ottenere nei modi e nei termini di legge.

Art. 17

(Esercizi storici: divieto di cambio di destinazione d'uso e funzione)

1. I locali, all'interno dei quali sono ubicati gli esercizi **storici**, definiti dall' art. 5, **non possono cambiare la loro destinazione d'uso funzionale di somministrazione se non previa delibera del consiglio comunale** con la quale si accertano le mutate condizioni, strutturali e funzionali, storiche, paesaggistiche ed ambientali che avevano determinato detto vincolo, in relazione a quanto disposto dall'articolo 42/bis, comma 3, della L. R. 28/2005. Soltanto l'eliminazione del vincolo, da operare con delibera del consiglio comunale, esecutiva ai sensi di legge, può far acquisire la possibilità di destinare tali locali ad attività diversa dalla somministrazione.
2. Eventuali ampliamenti di superficie, che comportino acquisizione od uso di locali confinanti con un esercizio storico esistente, devono essere adeguati al tipo di edificio al quale vengono funzionalmente annessi, e formare oggetto di apposito progetto, da approvare anche dal Consiglio Comunale.

3. Per i locali dove sono ubicati gli esercizi storici sarà richiesto agli organi competenti in materia di tutela dei beni storici, paesaggistici ed ambientali, l'apposizione di vincoli su arredi, insegne e vetrine, meritevoli di tutela.

4.

Art. 18

(Perdita della destinazione d'uso funzionale per la somministrazione)

1. Il venir meno dei requisiti necessari per la destinazione d'uso funzionale per la somministrazione comporta, oltre all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di gestione dei pubblici esercizi di somministrazione, anche la diffida al ripristino di detti requisiti, entro un congruo e ragionevole lasso di tempo, con avvertenza che, in difetto, l'immobile non potrà essere utilizzato, in concreto, né per l'attività di somministrazione né per qualsiasi altro diverso uso o utilizzo.

Art. 19

(Piani attuativi e di recupero)

1. L'amministrazione comunale, in presenza di interventi urbanistico-edilizi, pubblici o convenzionati, su immobili o aree degradate, può prevedere, nelle disposizioni che regolano i singoli piani di recupero o piani attuativi, specifiche disposizioni per disciplinare la collocazione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche in deroga alle norme ordinarie del presente piano .

2. I locali dove poter esercitare l'attività di somministrazione di cui al comma 1, devono essere individuati da detti piani e devono essere comunque rispettati i requisiti di cui all'art. 12 e della vigente disciplina urbanistico – edilizia e di sicurezza in genere.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20

(Esercizi ubicati all'interno di strutture turistico ricettive)

1. Gli esercizi di somministrazione esistenti alla data di entrata in vigore del piano delle funzioni, che operano in una struttura a destinazione ricettivo alberghiera, e che sono non destinati esclusivamente a servire le persone alloggiate, ma aperti al pubblico generalizzato, devono essere adeguati ai requisiti di cui al presente piano in occasione di interventi edilizi che necessitano di un titolo abilitativo, ovvero in caso di ampliamento della superficie di somministrazione che superi il 15% della superficie di somministrazione esistente alla data di entrata in vigore del piano delle funzioni.

Art. 21

(Esercizi di somministrazione nelle stazioni di servizio carburanti)

1. Agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, aperti ed attivi nelle stazioni di servizio carburanti, alla data di entrata in vigore del piano delle funzioni, indicati nell'elenco allegato n. 2, non si applicano i parametri e/o requisiti indicati all'art. 9.
2. Le nuove attività potranno essere attivate esclusivamente in locali che abbiano i requisiti di cui all'art. 12.

Art. 22

(Circoli privati : possibilità di trasformarsi in pubblici esercizi)

1. I circoli che, alla data di approvazione del piano delle funzioni svolgono nelle proprie sedi istituzionali, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci, possono scegliere di esercitare un'attività di somministrazione rivolta non solo agli associati,

previa modifica dell'atto costitutivo / statuto sociale, con il contemporaneo adeguamento dell'unità immobiliare, in modo da separare strutturalmente e funzionalmente le attività svolte a favore esclusivo dei soci e le attività rivolte alla generalità della popolazione. Tale separazione di fatto deve rendere indipendente la parte destinata alla somministrazione al pubblico, da quella dove si svolgono le attività.

2. La trasformazione deve avvenire in presenza dei requisiti ordinariamente previsti per l'acquisizione della destinazione funzionale di somministrazione per il locale sede dell'attività.
3. La nuova attività deve rispettare tutte le disposizioni in materia igienico sanitaria ed edilizio urbanistica, come richiesto dal Codice regionale del commercio approvato con L. R. 28/2005.

Art. 23

(Arredo degli esercizi di somministrazione ubicati nel centro storico)

1. In attesa della definizione della materia nel regolamento edilizio qualsiasi istanza, volta ad ottenere autorizzazioni, permessi o nulla osta comunque denominati, che riguardi l'installazione, anche sotto forma di sostituzione di strutture esistenti, di:
 - tende, targhe, insegne e simili;
 - fioriere;
 - illuminazione del plateatico e dello spazio pubblico od aperto al pubblico antistante il pubblico esercizio;
 - messa in opera di pedane sulle quali appoggiare tavoli e sedie da utilizzare per la somministrazione;
 - delimitazione dello spazio pubblico esterno fruito per il posizionamento di tavoli, sedie, fioriere, targhe e simili, per autorizzazione del Comune;
 - colori della facciata e delle attrezzature tutte del pubblico esercizio collocate all'esterno dello stesso, anche se su area privata aperta al pubblico;

- materiali con i quali sono costruite e realizzate le attrezzature di arredo e corredo del pubblico esercizio, poste su area pubblica od aperta al pubblico;

per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico deve essere preventivamente valutata ed esaminata dalla Commissione comunale per il paesaggio, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione al Comune. Il giudizio della Commissione, debitamente motivato negli elementi di fatto e di diritto, dovrà essere riportato nel provvedimento con il quale la Giunta Municipale deciderà se approvare o meno l'intervento oggetto di domanda . La risposta deve essere fornita, a chi ha presentato la domanda, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione. In difetto di risposta da parte del Comune, entro detto termine, la domanda si intende accolta, fatti salvi i provvedimenti di competenza del Comune in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO N. 1

Elenco degli esercizi di somministrazione operanti alla data di approvazione del suddetto piano

Gli esercizi di somministrazione ad oggi esistenti nella zona del centro storico sono:

1. Via Mazzini, n. 2: Bar "Roma" ;
2. Via Risorgimento n. 27 /B: Bar Enoteca "Giulia";
3. Via Risorgimento n. 9 e n. 9/A: Ristorante "Il Cervo Bianco";
4. Via Barsanti n. 14/A, n. 14/B angolo via Roma: Bar "Soldi";
5. Via Roma n. 8 Bar pizzeria "Pizzino";
6. Via Roma n. 2 e n. 2/B angolo piazza Garibaldi Bar pizzeria rosticceria "Toscana";
7. Via Roma n. 1 e n. 1/A angolo piazza Garibaldi Bar gelateria "La Fontanella";
8. Via Stagi n. 66/A Bar pizzeria ristorante "Locanda del Forte";
9. Via Stagi n. 44/B Ristorante "Il Fortino";
10. Via Stagi n. 44 angolo via Duca d'Aosta "Bar Nelson";
11. Via Pascoli angolo via Matteotti Bar "La Marguttiana";
12. P.zza Garibaldi snc Ristorante "Freddy";
13. P.zza Garibaldi n. 4/A/B Bar pizzeria "Da Valè";
14. P.zza Garibaldi n. 6/N Ristorante "Bocconcino";
15. Via Spinetti n. 12 Bar gelateria "Cervino";
16. Via Duca d'Aosta n. 13 Pizzeria trattoria "Marconi";
17. Via Duca d'Aosta n. 4/A Ristorante pizzeria "Pancino";
18. Viale Italico n. 3 Ristorante "La Barca";
19. Viale Italico n. 7 Ristorante "Quebrada";
20. Viale Italico n. 1 e n. 1/B Bar annesso al Circ. Compagnia della vela;
21. Viale Repubblica n. 2 Bar ristorante pizzeria "Pensavo peggio";
22. Viale Franceschi n. 2/A e n. 2/B Ristorante "The Fratellini's";
23. Viale Franceschi n. 4 Ristorante "Osteria del Mare";
24. Viale Franceschi n. 6 Bar ristorante "Costes";
25. Viale Franceschi n. 12 Bar ristorante annesso alla discoteca Midhò attualmente volontariamente sospeso;
26. Viale Franceschi n. 12 Bar Grand Hotel;
27. Via Arenile n. 29 Ristorante "L'Orsa Maggiore";
28. Via Arenile n. 28 Ristorante "Maitò";
29. Via Matteotti angolo Vittorio Veneto Bar "La Milanese";
30. Via Idone n. 3 e n. 5 Bar ristorante enoteca "L'olio di Lorenzo";
31. Via Idone n. 6 e n. 8 Bar "Gran caffè La Corte";
32. Viale Morin n. 2 Ristorante pizzeria "Forti Baci";
33. Via Piave n. 15 Gelateria "La chicca";
34. Via Piave n. 19 "Piper Café"
35. Via Montauti n. 6/B Bar "Sambo"
36. Via Montauti n.4/B Ristorante "Tre stelle";
37. Via Carducci n. 61/C Ristorante "Lorenzo";

38. Via Carducci n. 2/A Caffè “Il principe”;
39. Via IV Novembre n. 9 Bar pizzeria “Alessio”;
40. Via Repubblica n.18 Bar ristorante annesso al dancing “La Capannina”;
41. Via Arenile n. 19 Bar Ristorante “Mare chiaro”;
42. Via Arenile n. 22 Ristorante “Da Bruno”;
43. Viale Franceschi n. 14 Ristorante “Bistrot”;
44. Viale Italico n. 11 Bar ristorante “Moderno”;
45. Via Arenile n. 85 Ristorante “Gilda”;
46. Via Arenile n. 86 Ristorante “Oltremare” attualmente chiuso;
47. Viale Italico n. 82 Ristorante “Il Negresco”;
48. Via della Repubblica Ristorante “La Magnolia del Byron”.

- In ciascun stabilimento balneare presente sul territorio è operativa un’attività di somministrazione annessa all’attività prevalente.

ALLEGATO N. 2

Elenco degli esercizi di somministrazione operanti negli impianti di distribuzione carburante

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti negli impianti di carburante si trovano presso:

1. 'SHELL ITALIA SPA' sito in via G. B. Vico;
2. 'TAMOIL ITALIA SPA' sito in Via G. B. Vico.